

DECISIONI

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 5 giugno 2014

sulla posizione che deve essere adottata dall'Unione europea in sede di Consiglio dei ministri ACP-UE con riguardo alla revisione dell'allegato IV dell'accordo di partenariato ACP-CE

(2014/361/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 209, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 ⁽¹⁾ («accordo di partenariato ACP-CE»),

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 100 dell'accordo di partenariato ACP-CE, gli allegati I bis, I ter, II, III, IV e VI dell'accordo stesso possono essere rivisti, adattati e modificati dal Consiglio dei ministri ACP-UE su raccomandazione del Comitato ACP-UE di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo.
- (2) Le parti dell'accordo di partenariato ACP-CE hanno assunto impegni internazionali a favore dell'efficacia degli aiuti a Busan, ad Accra e alla riunione del DAC dell'OCSE tenutasi a Parigi nel 2010.
- (3) Le norme relative alla cittadinanza e all'origine potrebbero essere ulteriormente migliorate in linea con tali impegni internazionali.
- (4) Chiarendo e semplificando le disposizioni dell'allegato IV dell'accordo di partenariato ACP-CE si potrebbe favorire un'applicazione più efficiente del FES,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che deve essere adottata dall'Unione europea in sede di Consiglio dei ministri ACP-UE con riguardo alla revisione dell'allegato IV dell'accordo di partenariato ACP-CE è basata sul progetto di decisione del Consiglio dei ministri ACP-UE in allegato.

Articolo 2

Dopo la sua adozione, la decisione del Consiglio dei ministri ACP-UE è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Lussemburgo, il 5 giugno 2014

Per il Consiglio

Il presidente

N. DENDIAS

⁽¹⁾ GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3. Accordo modificato dall'accordo firmato a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (GU L 287 del 28.10.2005, pag. 4) e dall'accordo firmato a Ouagadougou il 22 giugno 2010 (GU L 287 del 4.11.2010, pag. 3).

PROGETTO DI
DECISIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ACP-UE
del
relativamente alla revisione dell'allegato IV dell'accordo di partenariato ACP-CE

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI ACP-UE,

visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 ⁽¹⁾, modificato a Lussemburgo il 25 giugno 2005 ⁽²⁾ e a Ouagadougou il 22 giugno 2010 ⁽³⁾ (in appresso «accordo di partenariato ACP-CE»), in particolare l'articolo 100,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 100 dell'accordo di partenariato ACP-CE, gli allegati I bis, I ter, II, III, IV e VI dell'accordo stesso possono essere rivisti, adattati e modificati dal Consiglio dei ministri ACP-UE su raccomandazione del Comitato ACP-UE di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo.
- (2) Le parti dell'accordo di partenariato ACP-CE hanno assunto impegni internazionali a favore dell'efficacia degli aiuti a Busan, ad Accra e alla riunione del DAC dell'OCSE tenutasi a Parigi nel 2010.
- (3) Le norme relative alla cittadinanza e all'origine potrebbero essere ulteriormente migliorate in linea con i suddetti impegni internazionali.
- (4) Chiarendo e semplificando le disposizioni dell'allegato IV dell'accordo di partenariato ACP-CE si potrebbe favorire un'applicazione più efficiente del FES,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato IV dell'accordo di partenariato ACP-CE è così modificato:

- 1) all'articolo 19 *quater*, il paragrafo 5 è sostituito da quanto segue:

«5. Conformemente all'impegno di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 50 del presente accordo, gli appalti e le sovvenzioni finanziati con le risorse provenienti dal quadro finanziario pluriennale di cooperazione con gli ACP sono eseguiti nel rispetto della legislazione ambientale applicabile e delle norme fondamentali di lavoro riconosciute a livello internazionale.»

- 2) l'articolo 20, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

«1. La partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti e di concessione delle sovvenzioni finanziate dal quadro finanziario pluriennale di cooperazione a titolo del presente accordo è aperta a tutte le persone fisiche aventi la cittadinanza di o a tutte le persone giuridiche effettivamente stabilite in:

- a) uno Stato ACP, uno Stato membro della Comunità europea, beneficiari dello Strumento di assistenza preadesione della Comunità europea, uno Stato membro dello Spazio economico europeo e paesi e territori d'oltremare cui si applica la decisione 2013/755/UE del Consiglio, del 25 novembre 2013, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea (*);
- b) paesi e territori in via di sviluppo compresi nell'elenco del DAC dell'OCSE dei beneficiari di APS che non sono membri del gruppo G-20, fatto salvo lo status della Repubblica del Sud Africa di cui al protocollo 3;
- c) paesi per i quali la Commissione stabilisce l'accesso reciproco all'assistenza esterna di concerto con i paesi ACP;

⁽¹⁾ GUL 317 del 15.12.2000, pag. 3. Accordo rettificato da GUUE L 385 del 29.12.2004, pag. 88.

⁽²⁾ GUL 209 dell'11.8.2005, pag. 27.

⁽³⁾ GUL 287 del 4.11.2010, pag. 3.

L'accesso reciproco può essere concesso, per un periodo limitato di almeno un anno, ogniqualvolta un paese concede l'ammissibilità a parità di condizioni a soggetti della Comunità e di paesi ammissibili a norma del presente articolo;

- d) uno Stato membro dell'OCSE in caso di contratti attuati in un paese meno sviluppato (PMS) o in un paese povero fortemente indebitato (HIPC) inseriti nell'elenco dei beneficiari di APS pubblicato dal DAC dell'OCSE.

(*) GUUE L 344 del 19.12.2013, pag. 1.;

- 3) all'articolo 20, il paragrafo 1 *bis* è soppresso;

- 4) l'articolo 20, paragrafo 3, è sostituito dal seguente:

«3. Tutte le forniture e tutti i materiali acquistati nell'ambito di un contratto di appalto o conformemente a una convenzione di sovvenzione finanziati con le risorse del quadro finanziario pluriennale di cooperazione a norma del presente accordo devono essere originari di un paese ammissibile ai sensi del presente articolo.

Le forniture e i materiali acquistati possono tuttavia essere originari di qualsivoglia paese se il valore del loro ammontare è inferiore alla soglia per il ricorso alla procedura negoziata concorrenziale stabilita a norma dell'articolo 19 *quater*, paragrafo 1.

In questo contesto la definizione della nozione di "prodotti originari" è valutata rispetto agli accordi internazionali pertinenti e le forniture originarie della Comunità devono comprendere quelle originarie dei paesi e dei territori d'oltremare.»;

- 5) l'articolo 20, paragrafo 5, è sostituito dal seguente:

«5. Quando il quadro finanziario pluriennale di cooperazione a titolo del presente accordo copre un'operazione attuata tramite un'organizzazione internazionale, la partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti e di concessione delle sovvenzioni è aperta a tutte le persone fisiche e giuridiche ammissibili a norma del paragrafo 1 nonché a tutte le persone fisiche e giuridiche ammissibili a norma del regolamento di questa organizzazione, ferma restando la necessità di garantire un pari trattamento a tutti i donatori. Le stesse regole si applicano alle forniture e ai materiali.»;

- 6) l'articolo 20, paragrafo 6, è sostituito dal seguente:

«6. Quando il quadro finanziario pluriennale di cooperazione a titolo del presente accordo copre un'operazione attuata nell'ambito di un'iniziativa regionale, la partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti e di concessione delle sovvenzioni è aperta a tutte le persone fisiche e giuridiche ammissibili a norma del paragrafo 1 nonché a tutte le persone fisiche e giuridiche di un paese coinvolto nell'iniziativa in questione. Le stesse regole si applicano alle forniture e ai materiali.»;

- 7) l'articolo 20, paragrafo 7, è sostituito dal seguente:

«7. Quando il quadro finanziario pluriennale di cooperazione a titolo del presente accordo copre un'operazione cofinanziata con un partner o altro donatore o attuata tramite qualsiasi fondo fiduciario istituito dalla Commissione, la partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti e di concessione delle sovvenzioni è aperta a tutte le persone fisiche e giuridiche ammissibili a norma del paragrafo 1 nonché a tutte le persone fisiche e giuridiche ammissibili secondo le norme di detto partner o altro donatore ovvero secondo le norme stabilite nell'atto costitutivo del fondo fiduciario.

Nel caso delle azioni attuate tramite organismi incaricati (Stati membri o loro agenzie, Banca europea per gli investimenti, organizzazioni internazionali o loro agenzie), sono ammissibili anche le persone fisiche e giuridiche ammissibili secondo le norme dell'organismo incaricato, stabilite negli accordi conclusi con l'organismo cofinanziatore o attuatore. Le stesse regole si applicano alle forniture e ai materiali.»;

- 8) all'articolo 20 sono aggiunti i nuovi paragrafi seguenti:

«8. Quando il quadro finanziario pluriennale di cooperazione a titolo del presente accordo copre un'operazione cofinanziata nell'ambito di un altro strumento finanziario dell'UE, la partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti e di concessione delle sovvenzioni è aperta a tutte le persone fisiche e giuridiche ammissibili a norma del paragrafo 1 nonché a tutte le persone fisiche e giuridiche ammissibili nell'ambito di uno qualsiasi di questi strumenti. Le stesse regole si applicano alle forniture e ai materiali.

9. L'ammissibilità definita nel presente articolo può essere limitata rispetto alla cittadinanza, all'ubicazione o alla natura dei richiedenti, ove richiesto dal carattere e dagli obiettivi dell'azione e nella misura necessaria per la sua efficace attuazione.»;

9) l'articolo 22, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

«1. Gli offerenti, i richiedenti e i candidati di paesi terzi non ammissibili a norma dell'articolo 20 possono essere autorizzati a partecipare alle procedure di aggiudicazione degli appalti e di concessione delle sovvenzioni finanziate dalla Comunità nell'ambito del quadro finanziario pluriennale di cooperazione a titolo del presente accordo e le forniture e i materiali di origine non ammissibile possono essere considerati ammissibili su richiesta giustificata dello Stato ACP o dell'ente o organizzazione competente a livello regionale o intra-ACP nei seguenti casi:

- a) paesi con legami tradizionali di tipo economico, commerciale o geografico con paesi limitrofi beneficiari, o
- b) urgenza o indisponibilità di prodotti e servizi sui mercati dei paesi interessati, o altri casi debitamente giustificati in cui le norme in materia di ammissibilità renderebbero impossibile o estremamente difficoltosa la realizzazione di un progetto, di un programma o di un'azione.

Lo Stato ACP o l'ente o organizzazione competente a livello regionale o intra-ACP fornisce alla Commissione, per ciascun caso, le informazioni necessarie per decidere siffatte deroghe.»;

10) all'articolo 26, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) nel caso di appalti di opere di valore inferiore a 5 000 000 EUR, durante la valutazione finanziaria viene concessa agli offerenti degli Stati ACP una preferenza del 10 %, a condizione che almeno un quarto del capitale e del personale di gestione sia originario di uno o più Stati ACP;»;

11) all'articolo 26, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) nel caso di appalti di forniture di valore inferiore a 300 000 EUR, durante la valutazione finanziaria viene concessa agli offerenti degli Stati ACP, singolarmente o in consorzio con partner europei, una preferenza del 15 %;»;

12) all'articolo 26, paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) nel caso di appalti di servizi diversi dai contratti quadro della Commissione europea, nel valutare le offerte tecniche, viene concessa una preferenza alle offerte presentate da una persona giuridica o fisica di Stati ACP, singolarmente o in consorzio fra di essi.»;

13) l'articolo 26, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

«2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1, se due offerte relative ad appalti di opere, forniture o servizi sono giudicate equivalenti, la preferenza viene concessa:

- a) all'offerta presentata da uno Stato ACP oppure
- b) in mancanza di una siffatta offerta, all'offerente che:
 - i) permette il migliore uso possibile delle risorse materiali e umane degli Stati ACP;
 - ii) propone le migliori possibilità di subappalto alle società, imprese o persone fisiche degli Stati ACP, oppure
 - iii) è un consorzio di persone fisiche, imprese e società degli Stati ACP e della Comunità.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a ..., il ...

Per il Consiglio dei ministri ACP-UE
Il presidente